



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA



Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

COMMISSIONE TIROCINI INTEGRATA Università-Ordine

Linee Guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) nei corsi di laurea abilitanti in Psicologia per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa (PPV)

Visti:

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 239/1992 “Linee Guida recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 240/1992 “Linee Guida recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 509/1999 “Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- il D.M. 142/98 “Linee Guida recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 105/2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. n. 270/2004 “Modifiche al Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- il D.P.R. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Il D.M. n. 1135/2019 “Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale” del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Legge n. 163/2021, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale n. 554/2022 (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- il Decreto Interministeriale n. 567/2022, “Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- il Decreto Interministeriale n. 654/2022, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (attuazione articoli 1 e 3 della Legge n. 163/2021);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. n. 239/1992;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP);
- del Regolamento Generale Tirocini di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari (D.R. n. 658 del 05.06.2020);
- del Protocollo d’Intesa tra Alma Mater Studiorum–Università di Bologna e Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna in materia di tirocinio pratico valutativo del 19 giugno 2023;

si definiscono di seguito le Linee Guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) nelle lauree abilitanti di Psicologia valido per l’accesso alla Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV).

Art. 1 – Obiettivi e contenuti del TPV

Il TPV si propone di favorire, da parte del/la tirocinante, l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all’esercizio autonomo della professione di psicologo/a.

L’obiettivo principale del tirocinio è sviluppare le competenze professionali di base necessarie per svolgere gli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 56/1989, che comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. (Per una definizione più articolata degli atti tipici vedere il documento del CNOP “La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici”, Prot. 15000174 del 5 giugno 2015 e il documento del CNOP“). [Atti tipici](#)

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile o almeno facilitare il conseguimento delle competenze finalizzate (D. Interm. n. 654/2022 Art. 2, c.10):

- a) alla valutazione del caso;
- b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi e colleghe;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale (D. Interm. n. 567/2022 Art. 2; D. Interm. n. 654/2022 Art. 2).

Il tirocinio è quindi orientato a fornire al/alla tirocinante un adeguato livello di preparazione, che riguardi sia il “saper fare”, sia il “saper essere” della professione, promuovendo la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall’esercizio professionale (Art. 3 C.D.).

Affinché il/la tirocinante acquisisca le necessarie competenze professionali, è indispensabile che sperimenti una graduale autonomizzazione, sotto la costante supervisione da parte del/della tutor. In particolare, dopo un primo periodo di affiancamento in cui la supervisione risulta diretta (presenza congiunta), è opportuno che il/la tirocinante possa sperimentare in prima persona gli atti tipici della professione con una supervisione indiretta.

Art. 2 – Articolazione del TPV

Per essere abilitati alla professione di psicologo/a, gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea in Psicologia devono acquisire 30 CFU (pari a 750 ore) tramite lo svolgimento di un TPV durante tutto l’arco del percorso di studi (triennale e magistrale). L’acquisizione dei 30 CFU tramite TPV dà accesso alla PPV, che è svolta prima del conseguimento della laurea ovvero prima della discussione della tesi.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia interno che esterno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

I CFU, di cui 10 (pari a 250 ore) svolti alla triennale e 20 (pari a 500 ore) svolti alla magistrale, sono ripartiti come segue.

- a) TPV nell’ambito dei corsi in Scienze e Tecniche Psicologiche - classe L-24: sono previsti 10 CFU (pari a 250 ore) da svolgersi in attività formative professionalizzanti. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte sia in contesti interni all’università, sia presso qualificati enti esterni all’università e convenzionati con l’Università di Bologna. Per gli studenti che accedono a una laurea magistrale in Psicologia dell’Università di Bologna avendo conseguito la laurea triennale o altro titolo di accesso valido presso altre università anche straniere, sarà valutato, previa domanda del/lla interessato/a con documentata attestazione (in lingua italiana o inglese), il tirocinio precedentemente svolto, fino a un massimo di 250 ore, in base a criteri definiti dalla CTI e dai corsi di laurea del Dipartimento di Psicologia.
- b) TPV nell’ambito dei corsi di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51: sono previsti 20 CFU (pari a 500 ore) ripartibili come segue.
 - a. TPV interno: sono previsti fino ad un massimo di 6 CFU (pari a 150 ore) da svolgersi in contesti interni all’università.
 - b. TPV esterno: sono previsti da un minimo di 14 CFU (pari a 350 ore) a un massimo di 20 CFU (pari a 500 ore) da svolgersi presso qualificati enti esterni all’università e convenzionati con l’Università di Bologna.

Art. 3 – Contesti di svolgimento del TPV

Sono considerati contesti interni all’università, per lo svolgimento del TPV interno, tutte le strutture universitarie, anche estere, fra cui laboratori, servizi psicologici e centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali.

Sono considerati qualificati enti esterni all’università le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei/le relativi/e tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni convenzionati con l’Università di Bologna (D. Interm. n. 654/2022 Art. 2, c. 4).

Sono considerati qualificati enti esterni (di seguito Enti) convenzionabili con l’Università di Bologna (di seguito Università) anche le strutture pubbliche non sanitarie e gli enti, le imprese e gli studi professionali privati sanitari e non sanitari dove venga svolta con continuità un’attività psicologica

che rientra in quelle definite dall'Art. 1 della Legge n. 56/1989 e che abbiano i requisiti necessari per conseguire l'idoneità a sede di tirocinio, compresi gli IRCCS, i centri di ricerca non universitari e i policlinici universitari.

Non è ammesso svolgere il TPV esterno presso Enti di appartenenza di conviventi, parenti o affini del/la tirocinante né presso Enti ospitanti con cui gli stessi hanno legami professionali e presso il posto di lavoro o il soggetto ospitante con cui il/la tirocinante ha rapporti di lavoro, anche autonomo.

Art. 4 - Periodi e modalità di svolgimento del TPV

La collocazione temporale del TPV durante il corso di studi è articolata nei Regolamenti didattici di ciascun corso di studi, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti esterni.

Le specifiche attività del TPV interno (classi L-24 e L-51) sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando, nel caso della classe L-51, anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui ogni laurea magistrale si riferisce, ma evitando che lo svolgimento avvenga in modo esclusivo in una sola area, considerato che il laureato sarà abilitato a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.

Le attività del TPV esterno devono essere svolte in coerenza con gli obiettivi del progetto di tirocinio concordato tra l'Università e l'Ente ospitante e in ottemperanza alle disposizioni relative al settore specifico, alle finalità del corso di studi frequentato dal/dalla tirocinante e ai regolamenti generali dell'Ente ospitante.

L'attività di TPV è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente ospitante siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del/la tutor, ferma restando l'individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno/a psicologo/a diverso/a dal/la tutor (interno/a o esterno/a all'Ente), ma avente i requisiti del/la tutor, individuato/a dall'ente ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti/e i/le tirocinanti dell'ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche o deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno/a psicologo/a avente i requisiti del/la tutor, interno/a od esterno/a all'Ente ospitante.

Art. 5 – Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee a gestire TPV esterni

Gli Enti esterni che ospitano i/le tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 3, nonché possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- b) presenza di tutor che abbiano i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida (Art. 6);
- c) definizione di un progetto formativo, che tenga conto di quanto previsto dalle norme e richiamato nell'Art. 1 delle presenti Linee Guida;
- d) possibilità per il/la tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
- e) possibilità per il/la tirocinante di sperimentare progressivamente in prima persona gli atti tipici della professione di psicologo/a con una supervisione indiretta, a seguito della valutazione da parte del/la tutor dell'acquisizione di competenze necessarie e adeguate.

I/le tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un/a tutor psicologo/a e non possono essere utilizzati/e dall'Ente ospitante in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il/la tirocinante.

Le richieste di attivazione di nuove sedi di tirocinio o di rinnovo di sedi precedentemente idonee e convenzionate devono essere presentate dagli Enti interessati utilizzando la modulistica predisposta dall'Università, anche in forma telematica, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Università. Tali richieste sono valutate dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (di seguito CTI), durante riunioni a cadenza orientativamente mensile, salvo esigenze specifiche di riprogrammazione. La CTI dichiara idoneo o meno ciascun Ente come sede di tirocinio in base ai requisiti indicati nelle presenti Linee Guida (Art. 5). Per la valutazione del progetto formativo la CTI si orienta anche in base alle indicazioni dei corsi di studi e sentite le rappresentanze degli studenti.

In seguito al conseguimento dell'idoneità, l'Ente dovrà firmare una convenzione con l'Università di Bologna (di seguito Università) che regoli il rapporto di collaborazione nell'ambito del TPV e dovrà registrarsi all'interno dell'applicativo tirocini della stessa Università al fine di attivare la convenzione. Quando la convenzione sarà attiva, l'Ente dovrà inserire nell'applicativo online il progetto di tirocinio precedentemente concordato e approvato dalla CTI, lo studente dovrà candidarsi per tale offerta, il tutor dovrà convalidare il tirocinio e l'Università approvarlo.

Gli Enti convenzionati s'impegnano ad accertarsi che ogni tutor non superi il numero massimo di 5 tirocinanti da seguire. S'impegnano inoltre a comunicare tempestivamente all'Università l'inserimento di nuovi/e tutor disponibili e qualsiasi altra variazione relativa ai requisiti dell'Ente sopraggiunta rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo di tirocinio, dovranno essere tempestivamente comunicate e approvate dalla CTI.

È da prevedersi la sospensione o la revoca del riconoscimento a sede di tirocinio per il TPV in Psicologia, da parte della CTI, qualora un Ente non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità.

Art. 6 - Requisiti dello psicologo tutor dei TPV esterni

Il/la tutor di TPV esterno è uno/a psicologo/a iscritto/a all'Albo degli Psicologi A da almeno tre annualità.

I/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori/trici o consulenti, soci/e o titolari e, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89, Art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali.

Ciascun/a tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi dello stesso Ente in cui opera. Il limite di 5 può essere derogato nel caso in cui i tempi d'inizio e termine dei/le tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Laddove all'interno dell'Ente siano presenti più di uno/a psicologo/a tutor, uno/a di loro può essere facoltativamente individuato/a quale Coordinatore/trice dei TPV di psicologia.

Nel caso in cui, nel corso del tirocinio, si presenti la necessità di cambiare il/la tutor che segue un/a tirocinante, è necessario che l'Ente ne dia comunicazione scritta motivata. Qualora il/la nuovo/a tutor non risulti fra i/le tutor già indicati/e nella documentazione per l'idoneità, sarà necessario che l'Ente invii la scheda del/la nuovo/a tutor al fine di consentirne la verifica dei requisiti.

Qualora il/la tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente dovrà sostituirlo/a con uno/a psicologo/a che abbia i requisiti previsti e comunicarlo tempestivamente all'Università. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente altro/a psicologo/a

con i requisiti richiesti, sarà necessario, da parte della CTI, autorizzare il/la tirocinante a cambiare sede del tirocinio.

I requisiti di accesso degli psicologi e delle psicologhe al ruolo di tutor di TPV sono valutati dalla CTI.

Art. 7 – Funzioni dello/a psicologo/a tutor di TPV

Al/alla tutor, per l'intera durata della quota di TPV di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- a) introdurre il/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale, nei rapporti con le istituzioni, nei rapporti interpersonali e nella dotazione tecnico-strumentale;
- b) verificare l'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) svolgere una valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/la tirocinante e della sua capacità d'integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Inoltre, nello svolgimento delle sue funzioni, il/la tutor stimola nei/nelle tirocinanti l'interesse per i principi deontologici innanzitutto ispirando ad essi la propria condotta professionale; gestisce il rapporto formativo con il/la tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale e rimane responsabile dei propri atti e delle loro prevedibili conseguenze; favorisce il rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza istruendo il/la tirocinante riguardo a prassi e comportamenti in modo da tutelare in ogni caso il/la destinatario/a dell'intervento; infine, consapevole della specificità della professione di psicologo/a e dell'importanza del TPV, non demanda la formazione del/la tirocinante a professionisti/e non psicologi/ghe.

Art. 8 - Valutazione del TPV

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal/la tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono, in generale, nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale in piena autonomia, come indicato nell'Art. 1 delle presenti Linee Guida .

In particolare, tali competenze si riferiscono a:

- a) connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica;
- b) valutazione del caso;
- c) valutazione e uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la raccolta d'informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- d) predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- e) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- f) redazione di un report e restituzione al/la paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) stabilire adeguate relazioni con i/le colleghi/e e con gli altri/e professionisti/e e operatori/operatrici;
- i) comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione nonché dei loro possibili conflitti e delle implicazioni delle attività svolte;
- j) riflessione autonoma e critica sull'esperienza svolta.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

Al termine delle ore previste sulla base dei regolamenti e dopo avere ricevuto il giudizio d' idoneità da parte del/la tutor, il tirocinio sarà formalmente approvato dall'Università e lo/a studente/studentessa potrà accedere alla PPV.

Art. 9 - Diritti e doveri del/la tirocinante

Nel corso dello svolgimento del TPV, il/la tirocinante è tenuto/a a:

- a) sottoscrivere il progetto di tirocinio;
- b) seguire le indicazioni del/la tutor, comunicando anche eventuali esigenze di tipo organizzativo od altre evenienze;
- c) rispettare le norme previste dalla convenzione, i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- e) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio e a tale proposito si raccomanda la presa visione del Codice di comportamento del tirocinante in Psicologia allegato alle presenti Linee Guida;
- f) approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- g) attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- h) rispettare le norme di Ateneo, quali il Codice etico e di comportamento (DR. N. 1408/2014, BU Supplemento Straordinario n. 93 del 31/10/2014), il Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto (D.R. n. 611/2020, BU n. 280 del 15/06/2020) e il Regolamento dei provvedimenti disciplinari degli studenti (DR. n. 1918/2019, BU n. 272 del 15/10/2019).
- i) Il/la tirocinante, qualora ritenesse, durante lo svolgimento del tirocinio, di essere o essere stato/a vittima di condotte discriminatorie e lesive della propria dignità o di molestie morali o sessuali, potrà rivolgersi all'Università (in particolare alla CTI, al tutor didattico del Dipartimento di Psicologia, alla Consigliera di Fiducia dell'Ateneo), che prenderà ogni iniziativa per tutelarla/o. Potrà inoltre rivolgersi alla Consigliera di Parità istituita nelle province a tutela dei diritti dei lavoratori e lavoratrici, ivi compresi/e anche tirocinanti, volontari/e e collaboratori/trici a vario altro titolo.

Al termine del periodo di TPV, il/la tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali riportate nel progetto di tirocinio oltre che redigere, su eventuale richiesta del/la tutor, un elaborato conclusivo scritto e compilare un questionario previsto dal Regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Cambiamento di sede di TPV esterno

Nel corso dello svolgimento del TPV esterno, è possibile per il/la tirocinante richiedere la sostituzione dell'Ente originariamente prescelto con un altro già convenzionato con l'Università. Il cambiamento deve essere motivato dal/la tirocinante con una dichiarazione in cui venga specificato cosa spinge alla richiesta di modifica, le eventuali problematiche emerse e i tentativi di risoluzione attuati. Con l'obiettivo di garantire la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto, il/la tutor del primo Ente ospitante dovrà valutare l'idoneità del/la tirocinante relativa al periodo da lui/lei supervisionato. La CTI valuterà la richiesta ed autorizzerà l'eventuale cambio di sede.

Qualora il/la tirocinante segnali che l'esperienza in corso non rispetta le condizioni indicate nella convenzione stipulata tra l'Ente e l'Università o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, la CTI effettuerà le opportune verifiche e adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti dell'Ente con cui è stata attivata la convenzione, ivi compresa l'eventuale revoca della specifica idoneità ad ospitare tirocinanti di Psicologia per il TPV.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del/la tirocinante, l'Ente ospitante potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio, impegnandosi a darne immediata e motivata comunicazione all'Università. In questo caso, la CTI dovrà valutare attentamente anche l'eventuale giudizio di inidoneità del/la tirocinante da parte del/la tutor riguardo al periodo già svolto di tirocinio, anche consultando entrambe le parti.

Art. 11 – Modalità per la presentazione delle domande e la gestione della frequenza del TPV

Il Dipartimento di Psicologia, tramite i siti web di riferimento, diffonde le corrette procedure di volta in volta definite e aggiornate per la presentazione della domanda di TPV, predisponendo e mettendo a disposizione la modulistica necessaria.

Lo/la studente/studentessa deve presentare richiesta all'Università basandosi sull'offerta dell'Ente visibile nell'applicativo online, il tutor dell'Ente deve validare il tirocinio e l'Università approvarlo.

A conclusione del tirocinio, ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tirocinante compila il registro delle frequenze, nel quale riporta le attività e le ore svolte. Tale registro viene controfirmato dal/la tutor dell'Ente ospitante e costituisce una formale attestazione della frequenza. Con la compilazione del registro, il/la tirocinante compila anche un questionario relativo all'esperienza di tirocinio svolta. Contestualmente all'attestazione della frequenza, il/la tutor valuta le competenze acquisite dal/la tirocinante indicate al precedente Art. 1 utilizzando le procedure indicate sui siti di riferimento.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso due Enti differenti, ciascun/a tutor dovrà esprimere la valutazione per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

La CTI raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione del/la tirocinante alla PPV.

Art. 12 – Indicazioni per la copertura assicurativa

Il/la tirocinante è assicurato/a per tutto il periodo di svolgimento del TPV con le modalità specifiche stabilite dalla convenzione tra l'Ente sede di tirocinio e l'Università di Bologna.

In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del TPV, l'Ente ospitante s'impegna a segnalare l'evento all'Università entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Tirocinio all'estero

È possibile svolgere il TPV della laurea magistrale all'estero secondo le seguenti modalità:

- a) fino a un massimo di 20 CFU (pari a 500 ore) presso qualificati Enti stranieri convenzionati con l'Università di Bologna, di cui fino a un massimo di 6 CFU (pari a 150 ore) di TPV interno. Sono considerati contesti di TPV interno sia le università italiane, sia le università straniere convenzionate con l'Università di Bologna.
- b) Sono considerati qualificati Enti stranieri convenzionabili con l'Università di Bologna le strutture sanitarie pubbliche o private o altri enti esteri non universitari dove venga svolta con continuità un'attività psicologica che rientra in quelle definite dall'Art. 1 della Legge n. 56/1989.

- c) L'attività di TPV svolta all'estero deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un/a tutor psicologo/a.
- d) Prima della conclusione del tirocinio, il/la tirocinante dovrà avere seguito e superato, anche in forma telematica, un corso di apprendimento relativo al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
- e) Le strutture universitarie e gli Enti stranieri che intendono ospitare tirocinanti per lo svolgimento del TPV dovranno presentare una modulistica in lingua italiana o inglese analoga a quella presentata dagli Enti italiani, al fine di ottenere l'idoneità come sede di TPV da parte della CTI, poter successivamente siglare la convenzione con l'Università e registrarsi nell'applicativo online (in lingua italiana o inglese). Poiché non può essere applicato il criterio d'iscrizione dei/delle tutor stranieri/e all'Albo degli Psicologi Italiani da almeno 3 anni, la CTI ne valuterà caso per caso i requisiti.
- f) Lo/la studente/studentessa dovrà presentare richiesta all'Università basandosi sull'offerta dell'Ente straniero che troverà nell'applicativo online, il tutor dell'Ente ospitante dovrà validare il tirocinio e l'Università approvarlo.
- g) Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tirocinante compila il registro delle frequenze, nel quale riporta le attività e le ore svolte. Tale registro, compilato in lingua italiana o inglese, viene controfirmato dal/la tutor dell'Ente straniero ospitante e costituisce una formale attestazione della frequenza. Con la compilazione del registro, il/la tirocinante compila anche un questionario relativo all'esperienza di tirocinio svolta. Contestualmente all'attestazione della frequenza, il/la tutor straniero/a valuta anche le competenze acquisite dal/la tirocinante indicate al precedente Art. 1. Il giudizio potrà essere espresso in italiano, in inglese o nella lingua dell'ente ospitante, se accompagnato da traduzione in lingua italiana o inglese.
- h) Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso due Enti stranieri differenti, ciascun/a tutor dovrà esprimere il giudizio di idoneità per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.
- i) Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.
- j) La CTI raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio all'estero, anche ai fini dell'ammissione del/la tirocinante alla PPV.

Art. 14 – Norma finale

Le presenti Linee Guida entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di Psicologia.

Allegato: Codice di comportamento del tirocinante in psicologia.

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento il 21.07.2023)